



Data di ricevimento : 17/10/2018



| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| Numero di ruolo pubblicato | : | C-644/18 |
| Numero dell'atto | : | 1 |
| Numero di registro | : | 1093982 |
| Data di deposito | : | 13/10/2018 |
| Data di iscrizione nel registro | : | 16/10/2018 |
| Tipo di atto | : | Ricorso |

| | | |
|--|---|---|
| | : | Atto |
| Riferimento del deposito effettuato tramite e-Curia | : | DC96882 |
| Numero del file | : | 1 |
| Autore del deposito | : | Gattinara Giacomo (R183741) Commission |



COMMISSIONE EUROPEA

SERVIZIO GIURIDICO

Bruxelles, 13 ottobre 2018

sj.h (2018) 4958036

Documenti relativi a procedimenti giurisdizionali

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

RICORSO

presentato conformemente all'art. 258, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla

COMMISSIONE EUROPEA

rappresentata dal Sig. Giacomo GATTINARA e dalla Sig.ra Kathrin PETERSEN, membri del Servizio giuridico, con domicilio eletto in Bruxelles, presso il *Greffé Contentieux* del Servizio giuridico, BERL 1/169, 200, Rue de la loi, B-1049, che accettano che le notifiche siano loro inviate per e-Curia,

contro

la REPUBBLICA ITALIANA

al fine di far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno in maniera sistematica e continuata agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 13, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (in GUUE 2015 L 50 p. 1, di seguito la "*direttiva 2008/50/CE*"), e 23, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, della direttiva 2008/50/CE.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La particella PM¹⁰ e i suoi effetti sull'ambiente

1. La particella PM¹⁰ è composta da un miscuglio di sostanze organiche e inorganiche che si trovano nell'aria e può contenere sostanze tossiche quali idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, diossina e furano. Essa contiene elementi di diametro inferiore a 10 micrometri che possono penetrare nelle vie respiratorie superiori e nei polmoni¹.
2. La presenza di PM¹⁰ nell'aria è dovuta ad un'ampia serie di cause, tra cui combustione di carburanti nella produzione di calore, riscaldamento domestico, combustione di carburante in veicoli e altri tipi di produzione di polveri generate da attività umane.
3. Quanto agli effetti della presenza di PM¹⁰ nell'aria, l'Agenzia europea per l'ambiente ha accertato che circa 400.000 decessi prematuri in Europa sono dovuti alla presenza nell'aria di questa particella² e, nell'ottobre del 2013, il Centro internazionale per la ricerca sul cancro, agenzia specializzata dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), ha stabilito che l'inquinamento dell'aria è cancerogena per l'uomo³.
4. Soprattutto, l'OMS ha potuto constatare l'esistenza di un legame di causa ad effetto tra l'esposizione a elevate concentrazioni di PM¹⁰ e l'aumento della mortalità o morbidità (frequenza percentuale di una malattia in un gruppo di persone) sia a livello giornaliero sia nel tempo. All'inverso, quando le concentrazioni di particolato fine, come il PM¹⁰, si riducono, la mortalità ivi connessa si riduce, ove gli altri fattori rimangano immutati⁴.
5. Tali conclusioni sono tanto più eloquenti se si considera che i limiti di concentrazione di particolato utilizzati dall'OMS sono molto più rigorosi, ossia 20 µg/m³ invece dei 40 µg/m³ utilizzati come parametro nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE.
6. In Italia, la concentrazione di PM¹⁰ nell'aria è una delle più alte in Europa. Secondo il rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia europea per l'ambiente del 2017, i valori

¹ Sentenza *Commissione / Polonia*, causa C-336/16, EU:C:2018:94, punto 19.

² European Environmental Agency, "[Outdoor air quality in urban areas](#)", 2017

³ Cfr. 'communiqué de presse' del 17 ottobre 2013 n° 221, https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf.

⁴ [http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health): « *There is a close, quantitative relationship between exposure to high concentrations of small particulates (PM₁₀ and PM_{2.5}) and increased mortality or morbidity, both daily and over time. Conversely, when concentrations of small and fine particulates are reduced, related mortality will also go down – presuming other factors remain the same. This allows policymakers to project the population health improvements that could be expected if particulate air pollution is reduced* ».

registrati in Italia di detta concentrazione giornaliera sono largamente superiori alle soglie definite dalla legislazione europea, e ciò a più di 10 anni dall'entrata in vigore delle prime norme in materia, e si situano tra il 50 e il 75 per cento dell'aria ambiente (cfr. **allegato A.1**)⁵.

7. Gli effetti di tali concentrazioni in Italia sono tali per cui i decessi prematuri riconducibili all'esposizione di PM¹⁰ sono stimati a 66.630 l'anno: l'Italia è dunque lo Stato membro maggiormente colpito in termini di mortalità connessa al particolato⁶.

II. QUADRO NORMATIVO

8. Secondo il considerando n° 2 della direttiva:

“Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità”.

9. Il considerando n° 18 della direttiva prevede quanto segue:

“È opportuno predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, della direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.”

10. In base all'art. 1 (“Oggetto”) della direttiva 2008/50/CE

“La presente direttiva istituisce misure volte a

- 1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; [...]*
- 3) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie; [...]*
- 5) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi; [...].”*

⁵ <https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017> , pag 32 del rapporto.

⁶ Relazione per 2016 dell'Agenzia europea per l'ambiente <https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016> : pag. 60, tabella 10.1, rigo relativo all'Italia.

11. Secondo le definizioni contenute all'art. 2 della medesima direttiva:

“5) «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato; [...]”

8) «piani per la qualità dell'aria»; piani che stabiliscono misure per il raggiungimento dei valori limite o dei valori-obiettivo; [...]”

18) «PM₁₀»: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM₁₀, norma EN 12341, con un'efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 µm; [...]”

12. Secondo l'art. 13 della direttiva 2008/50/CE, intitolato “Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana”:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM₁₀, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XI. [...]”

I margini di tolleranza fissati nell'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 1.”

13. L'art. 23 della direttiva 2008/50/CE, relativo ai “Piani per la qualità dell'aria” stabilisce:

“1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

Tali piani per la qualità dell'aria contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell'articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno in cui è stato rilevato il primo superamento [...]”.

14. Secondo l'allegato XI alla direttiva 2008/50/CE, intitolato «Valori limite per la protezione della salute umana», per quanto riguarda il PM¹⁰, il valore limite giornaliero è di 50 µg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile e il valore limite annuale, che non può essere superato, è di 40 µg/m³.

15. Secondo la sezione A dell'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, intitolato “Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell'aria ambiente”:

“A. Informazioni da fornire a norma dell'articolo 23 (piani per la qualità dell'aria)

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato

a) regione;

b) città (mappa);

c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).

2. Informazioni generali

a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

b) stima della superficie inquinata (km²) e della popolazione esposta all'inquinamento;

c) dati utili sul clima;

d) dati topografici utili;

e) informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Autorità responsabili

nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento

a) concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);

b) concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

c) tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento

a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);

b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);

c) informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione

a) informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (ad esempio i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell'atmosfera);

b) informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'11 giugno 2008, vale a dire

a) provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

b) effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva

a) elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto nell'ambito del progetto;

b) calendario di attuazione;

c) stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi. [...]”.

16. In Italia, la direttiva 2008/50/CE è stata trasposta con il decreto legislativo 155/2010⁷, che è entrato in vigore il 30 settembre 2010.

⁷ Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (« GURI ») n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 217. In virtù della legislazione anteriore, il valore limite per le PM¹⁰ era già in vigore a partire dal primo gennaio 2005, così come l'obbligo per le Regioni di adottare piani per la qualità dell'aria.

III. LA PROCEDURA PRECONTENZIOSA

17. Dopo alcuni contatti con le Autorità italiane, nei quali la Commissione esaminava le relazioni fornite dalla Repubblica italiana sull'andamento dei valori di concentrazione di PM¹⁰ per il periodo dal 2008 al 2012, stante il superamento continuo dei relativi valori di concentrazione per questi periodi, l'11 luglio 2014 la Commissione emetteva una lettera di messa in mora, concernente la violazione degli artt. 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE (**Allegato A.2**).
18. Le Autorità italiane chiedevano una proroga del termine di risposta (**Allegato A.3**), che veniva concessa (**Allegato A.4**) e rispondevano il 28 ottobre 2014 senza contestare la violazione dell'art. 13 della direttiva. Esse tuttavia ribadivano che, in merito alla violazione dell'art. 23 della direttiva, era necessaria una valutazione caso per caso (**Allegato A.5**).
19. Poiché molte zone del bacino del Po non erano state incluse nella costituzione in mora iniziale e poiché le Autorità italiane tardavano nell'inviare le relazioni di cui all'art. 27 della direttiva per gli anni 2013 e 2014 (i dati per Piemonte, Sicilia e Calabria per tale periodo erano stati resi noti solamente il 4 febbraio 2016), una volta ricevuti tali ulteriori dati, la Commissione emetteva il 16 giugno 2016 una lettera di costituzione in mora complementare (**Allegato A.6**), in cui si contestava la violazione persistente e continuata dei limiti di concentrazione di cui all'art. 13 della direttiva, nonché la violazione dell'art. 23 di questa.
20. Dopo aver chiesto e ottenuto una proroga del termine di risposta (**Allegati A.7 e A.8**), la Repubblica italiana rispondeva con lettera del 20 settembre 2016 (**Allegato A.9**), in cui non contestava la violazione dell'art. 13 e, in merito alla violazione dell'art. 23, ribadiva gli argomenti indicati in precedenza, nelle risposte alle lettere di messa in mora, fornendo tuttavia qualche ulteriore aggiornamento.
21. Alla luce di tali risposte, un parere motivato veniva emesso il 28 aprile 2017 (**Allegato A.10**). In esso, la Commissione considerava, in primo luogo, che, dal 2008 al 2015, e nelle zone ivi indicate, vi fosse una persistente e continuata non conformità ai valori di concentrazione di PM₁₀ giornalieri e, in alcune zone, annuali, e ciò in violazione del combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva; in merito alla Sicilia, nel parere motivato si indicava una violazione del combinato disposto fino ad almeno il

2014, posto che nessuna comunicazione dei dati era stata fornita per il 2015. In secondo luogo, la Commissione concludeva che per le zone ivi indicate, l'Italia fosse inadempiente agli obblighi di cui all'art. 23 della direttiva, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV di essa.

22. La Repubblica italiana rispondeva al parere motivato il 29 giugno 2017 (**Allegato A.11**). Inoltre, il 15 settembre 2017 (**Allegato A.12**), essa forniva ulteriori indicazioni sui singoli piani che le Regioni avevano modificato e sulle misure che si apprestavano ad adottare per ridurre i limiti di concentrazione di PM¹⁰.
23. La Commissione sottolinea che, alla luce delle risposte fornite dalle Autorità italiane al parere motivato, la Repubblica italiana continua a violare in maniera sistematica e continuata l'art. 13 e non ha adottato, a partire dall'11 giugno 2010, delle misure adeguate ed efficaci ai sensi dell'art. 23 della direttiva.
24. Inoltre, a seguito di un incontro tra i servizi della Commissione e le Autorità italiane, è emerso che ad alcune violazioni della direttiva 2008/50/CE non è stato ancora posto rimedio. Si tratta, tra l'altro, del fatto che, per le Regioni interessate geograficamente dall'accordo sulle emissioni nella valle del Po, si potrà pervenire realisticamente ad una riduzione delle concentrazioni di PM¹⁰ nei limiti previsti dalla direttiva unicamente a partire dal 2025 (**Allegato A.13**, pag. 2, quarto trattino, secondo e terzo sub-trattino).
25. Per tali ragioni, stante il persistente inadempimento alla direttiva, ulteriormente confermato a seguito della riunione intervenuta tra il Commissario Vella e le Autorità italiane il 30 gennaio 2018⁸, la Commissione non ha altre alternative che ricorrere alla Corte di giustizia.

IV. IN DIRITTO

1. Osservazioni preliminari

26. La Commissione desidera svolgere due considerazioni preliminari da un lato sull'applicabilità delle disposizioni della direttiva 2008/50/CE anche anteriormente alla data del termine previsto per conformarvisi, ossia l'11 giugno 2010 e, dall'altro, sull'oggetto del presente ricorso.

⁸ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-348_it.htm

27. In primo luogo, come ricordato all'art. 34 della direttiva 2008/50/CE, essa è entrata in vigore l'11 giugno 2008 e, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di quest'ultima, gli Stati membri dovevano assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi prima dell'11 giugno 2010.
28. Tuttavia, come ricordato dalla Corte, tale direttiva ha sostituito, conformemente al suo considerando 3, cinque atti di diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 1999/30⁹, che precisava valori limite che dovevano essere rispettati a decorrere dal 1° gennaio 2005.
29. La Corte ha ricordato che è ricevibile una censura diretta a far dichiarare un inadempimento degli obblighi che traggono origine dalla versione iniziale di un atto dell'Unione, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell'Unione.
30. In particolare, la Corte ha indicato che il combinato disposto dell'articolo 5 della direttiva 1999/30 e del suo allegato III, che copriva il periodo precedente a quello di attuazione della direttiva 2008/50, *“risulta confermato dal combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI a tale direttiva”*; conseguentemente, secondo la Corte, una censura fondata sulla violazione del combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE è ricevibile anche per periodi anteriori all'11 giugno 2010¹⁰, purché essi siano successivi al 1° gennaio 2005.
31. Si aggiunga che la Repubblica italiana non ha comunque ottenuto alcun differimento della data alla quale assicurare la conformità dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ ai sensi dell'art. 22 della direttiva, come ricordato nel parere motivato¹¹, sicché essa era tenuta a rispettare il disposto della direttiva 2008/50/CE sui valori di concentrazione senza eccezione.
32. In secondo luogo, come del resto ricordato anche dai servizi della Commissione nel corso della fase pre-contenziosa, nella causa C-68/11, relativa al procedimento d'infrazione 2008/2194, la Corte ha già constatato che la Repubblica italiana è venuta meno

⁹ Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU 1999, L 163, pag. 41);

¹⁰ Sentenza *Commissione / Polonia*, cit., punti 43 e 45.

¹¹ **Allegato A.10**, punti 18 e 43.

all'obbligo d'impedire il superamento dei limiti giornalieri ed annuali di concentrazione di PM¹⁰ negli anni 2006 e 2007¹².

33. Pertanto, per quanto riguarda la violazione continuata e sistematica del combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE, l'oggetto del presente ricorso riguarda il continuo superamento dei limiti di concentrazione giornalieri ed annuali di PM¹⁰ a partire dal 2008 fino al termine di adempimento indicato nel parere motivato, che era il 28 giugno 2017.
34. In terzo ed ultimo luogo, la Commissione ha nel frattempo ricevuto i dati relativi anche al 2017, tuttora in corso di validazione, che confermano come i livelli di concentrazione giornalieri ed annuali di PM¹⁰ continuino ad essere superati nella pressoché totalità delle zone considerate.
35. La Commissione produrrà tali dati nel corso del procedimento e ciò in quanto con il presente ricorso essa fa valere una violazione continuata e sistematica del combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva. Essa produce dunque sin d'ora e si riserva di produrre nel corso del procedimento ulteriori elementi, relativi a fatti successivi al 28 giugno 2017, trattandosi di fatti della “*medesima natura*” di quelli considerati in detto parere e che costituiscono uno “*stesso comportamento*”¹³. In particolare, la Commissione produce anche i dati sui livelli di concentrazione di PM¹⁰ per il 2016, che sono stati comunicati alla Commissione dalle Autorità italiane solo il 15 settembre 2017¹⁴, ossia dopo il termine indicato nel parere motivato, e si riserva di produrre i dati sui livelli di concentrazione di PM¹⁰ per il 2017, una volta che questi saranno convalidati tecnicamente.

2. Primo motivo: violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50

36. Nella sentenza *Commissione / Bulgaria*, causa C-488/15, relativa alla direttiva 2008/50/CE, la Corte ha stabilito che

“69. Il superamento dei valori limite è sufficiente [...] per accertare l'inadempimento del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell'allegato XI di quest'ultima (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Commissione/Svezia, C-479/10, non pubblicata, EU:C:2011:287, punti 15 e 16, nonché del 15 novembre 2012, Commissione/Portogallo, C-34/11, EU:C:2012:712, punti 52 e 53).

¹² Sentenza *Commissione / Italia*, C-68/11, EU:C:2012:815, punti 55-58 e 67.

¹³ Sentenza *Commissione / Bulgaria*, C-488/15, EU:C:2017:267, punti 42-43.

¹⁴ <https://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/aqd/g/envwbudva/>

70. A tal riguardo, non può essere condivisa la tesi secondo cui uno Stato membro avrebbe pienamente adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 per il solo fatto di aver predisposto un piano sulla qualità dell'aria (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 42)."

37. Ne consegue che l'accertamento oggettivo del superamento dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ di cui al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva è sufficiente per concludere che detto combinato disposto è stato violato.
38. Orbene dall'esame delle relazioni annuali fornite dalla Repubblica italiana sulla base dell'art. 27 della direttiva 2008/50/CE, che la Commissione ha riassunto nel documento qui allegato (**Allegato A.14**), si deduce la prova di un **continuo superamento dei limiti giornalieri ed annuali di concentrazione di PM¹⁰ in tutte le ventisette zone geografiche esaminate**. Salvo che per singoli anni, la violazione dei limiti di concentrazione ha sempre avuto luogo, ed è persistente, essendo tuttora in corso.
39. Su quest'ultimo aspetto, come già ricordato, i dati per il 2016 sono stati forniti dalle Autorità italiane solo dopo la scadenza del termine indicato nel parere motivato (28 giugno 2017). Tuttavia, tali dati per il 2016 dovranno essere valutati anche alla luce degli ulteriori dati per il 2017, che, come ricordato ai punti 34 e 35 del presente ricorso, la Commissione si riserva di produrre nel corso del procedimento, trattandosi di dati ancora provvisori.
40. Infine, va rilevato che la Repubblica italiana ha più volte modificato la suddivisione delle zone interessate dalla procedura d'infrazione, il che, oltre a rendere più complessa la valutazione dei relativi dati, spiega perché nei paragrafi seguenti la Commissione abbia dovuto illustrare con precisione per ogni singola zona i dati riportati, i quali sono tutti indicati nell'**allegato A.14**.

A) Superamento dei limiti giornalieri

41. Come noto, il valore **limite giornaliero di PM¹⁰** stabilito all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE è di **50 µg/m³, da non superare per più di 35 volte per anno civile**. In merito al superamento di tale limite nelle zone interessate, la Commissione indica gli elementi seguenti, aggiornati al 2016, riportati tutti nell'**allegato A.14**, che essa si riserva di aggiornare ulteriormente con i dati del 2017.
42. La Commissione sottolinea che tutti gli elementi qui citati sono basati sui dati raccolti dalle stazioni di rilevamento e comunicati dalle Autorità italiane. Gli Stati membri hanno

infatti facoltà di comunicare, per ogni zona di qualità dell'aria, soltanto i dati delle stazioni a loro giudizio più rappresentative nelle categorie rispettive (stazioni di fondo, di traffico e industriali) nel numero minimo indicato dalla direttiva.

a) Regione Veneto

43. I dati raccolti per la Regione Veneto indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nelle zone IT0508 e IT0509 (agglomerato Venezia-Treviso), quando queste erano classificate unitariamente come zona IT0501, 103 volte nel 2009, 89 volte nel 2010, 108 volte nel 2011, 97 volte nel 2012 e, dopo la divisione della zona in IT0508 e IT0509, rispettivamente, 64 e 70 volte nel 2013, 66 e 58 volte nel 2014, 93 e 87 volte nel 2015, 73 e 68 volte nel 2016.
44. Nella zona IT0510 (agglomerato di Padova), detto limite è stato superato, quando la zona era classificata come IT0502, 98 volte nel 2009, 93 volte nel 2010, 101 volte nel 2011, 91 volte nel 2012 e, dopo la modifica della zona in IT0510, 68 volte nel 2013, 59 volte nel 2014, 88 volte nel 2015 e 68 volte nel 2016.
45. Nella zona IT0511 (agglomerato di Vicenza), tale limite è stato superato 83 volte nel 2009, 89 volte nel 2010, 111 volte nel 2011, 114 volte nel 2012 (quando la zona era identificata come IT0503) e, in seguito, come zona IT0511, 78 volte nel 2013, 77 volte nel 2014, 106 volte nel 2015 e 71 volte nel 2016.
46. Nella zona IT0512 (agglomerato di Verona), il limite è stato superato, quando la zona era classificata come IT0504, 92 volte nel 2009, 69 volte nel 2010, 127 volte nel 2011, 104 volte nel 2012 e, dopo la modifica della zona in IT0512, 79 volte nel 2013, 43 volte nel 2014, 83 volte nel 2015 e 50 volte nel 2016.
47. Nelle zone IT0513 e IT0514 (zona A1: provincia del Veneto), il limite è stato superato quando le zone erano unitariamente classificate come IT0505 87, volte nel 2009, 83 volte nel 2010, 120 volte nel 2011 e 98 volte nel 2012 e, dopo la divisione della zona in IT0513 e IT0514, rispettivamente, 73 e 59 volte nel 2013, 49 e 40 volte nel 2014, 85 e 76 volte nel 2015 e 57 e 48 volte nel 2016.
48. Si può osservare come in alcune zone dopo una parziale flessione del limite di concentrazione, esso sia comunque rimasto di oltre il doppio al di sopra della soglia

indicata nella direttiva (agglomerati di Venezia-Treviso, Padova e Vicenza). In altre zone, l'andamento dei livelli giornalieri ha mostrato chiaramente una tendenza al ribasso, ma il livello di concentrazione è comunque rimasto ad un livello superiore alla soglia consentita dalla direttiva (agglomerato di Verona e zona A1). In tutte le zone esaminate, inoltre, a parte l'assenza generalizzata di superamento della soglia per il 2008, i limiti di concentrazione giornalieri di PM¹⁰ sono stati superati senza alcuna eccezione dal 2009.

b) Regione Toscana

49. Nella zona IT0907 (zona di Prato Pistoia) quando detta zona era classificata come IT0905 98 volte nel 2008, 88 volte nel 2009 e 66 volte nel 2010; a partire dalla classificazione della zona come IT0907, il limite è stato superato 65 volte nel 2011, 63 volte nel 2012, 45 volte nel 2013, 57 volte nel 2015 e 43 volte nel 2016.
50. Nella zona IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese), il limite in questione è stato superato, quando detta zona era suddivisa in zone IT0903 e IT0904, 40 e 40 volte nel 2008, 49 e 50 volte nel 2009 e 48 volte nel 2010; dopo la classificazione come zona IT0909, detto limite giornaliero è stato superato 57 volte nel 2011, 36 volte nel 2012, 59 volte nel 2014, 68 volte nel 2015 e 44 volte nel 2016.
51. Nonostante una progressiva tendenza al miglioramento, i limiti di concentrazione dei valori di PM¹⁰ sono sempre rimasti al di sopra della soglia consentita dalla direttiva, con l'eccezione del 2014 per la zona di Prato Pistoia e del 2013 per la zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese.

c) Regione Umbria

52. I dati raccolti per la Regione Umbria indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nella zona IT1008 (zona della conca ternana), quando detta zona era classificata come zona IT1002, 59 volte nel 2008, 44 volte nel 2009 e 69 volte nel 2011; da quando detta zona è stata classificata come zona IT1008, detto limite è stato superato 74 volte nel 2012, 63 volte nel 2013, 57 volte nel 2014, 78 volte nel 2015 e 59 volte nel 2016.
53. A parte una conformità accertata nel 2010, il limite giornaliero di concentrazione di PM¹⁰ è stato superato in maniera sistematica e continuata dal 2008.

d) Regione Lazio

54. I dati raccolti per la Regione Lazio indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nella zona IT1212 (zona Valle del Sacco) quando detta zona era classificata come IT1202, 117 volte nel 2008, 122 volte nel 2009, 108 volte nel 2010 e 108 volte nel 2011; a partire dalla classificazione come zona IT1212, il limite è stato superato 120 volte nel 2012, 112 volte nel 2013, 110 volte nel 2014, 121 volte nel 2015 e 89 volte nel 2016.
55. Nella zona IT1215 (agglomerato di Roma), detto limite è stato superato, quando la classificazione era suddivisa in zone IT1201 e IT1203, 77 volte nel 2008, 67 volte nel 2009 e 39 volte nel 2010; a partire dalla classificazione come zona IT1215, il limite è stato superato 69 volte nel 2011, 57 volte nel 2012, 41 volte nel 2013, 43 volte nel 2014, 65 volte nel 2015 e 41 volte nel 2016.
56. I dati confermano una violazione sistematica e continuata dei limiti giornalieri di concentrazione di PM¹⁰ per tutti gli anni del periodo considerato e a partire dal 2008, con un picco di 122 volte nel 2009 per la zona Valle del Sacco. Quanto all'agglomerato di Roma, nonostante una tendenza al ribasso, i limiti giornalieri di concentrazione rimangono comunque al di sopra di quanto stabilito dalla direttiva.

e) Regione Campania

57. I dati raccolti per la Regione Campania indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nella zona IT1501 (zona di risanamento – area Napoli e Caserta), 133 volte nel 2008, 170 volte nel 2009, 95 volte nel 2010, 62 volte nel 2011, 87 volte nel 2012, 120 volte nel 2013 e 45 volte nel 2014. I dati successivi sono stati comunicati con grande ritardo solo nel settembre 2017. Secondo tali dati, in detta zona, rinumerata nel frattempo in IT1507, il limite è stato superato 126 volte nel 2015 e 79 volte nel 2016.
58. Nella zona IT1504 (zona di risanamento – area beneventana, Campania), detto limite è stato superato 109 volte nel 2008, 66 volte nel 2009, 46 volte nel 2011, 91 volte nel 2012, 89 volte nel 2013 e 77 volte nel 2014. Anche in tal caso, i dati successivi sono stati comunicati con grande ritardo solo nel settembre 2017. Secondo tali dati, in detta zona, rinumerata nel frattempo in IT1508 (zona costiera collinare beneventana), il limite è stato superato 80 volte nel 2015 e 47 volte nel 2016.

59. Per l'area di Napoli e Caserta e per la zona beneventana (tranne che nel 2010 per quest'ultima), il livello giornaliero di concentrazione è stato superato in maniera superiore al doppio rispetto a quanto consentito dalla direttiva, raggiungendo un picco di ben 170 volte nel 2009 per l'area di Napoli e Caserta. I dati relativi al 2015 e al 2016, comunicati con grande ritardo, confermano un superamento dei limiti giornalieri di concentrazione di PM¹⁰. L'ampiezza con cui detti limiti continuano ad essere superati toglie ogni rilevanza alla tendenza al ribasso rispetto a quanto osservato negli anni precedenti.

f) Regione Puglia

60. I dati raccolti per la Regione Puglia indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile è stato invece superato, nella zona IT1613 (Puglia – zona industriale), prima della classificazione come tale, 59 volte nel 2008 e 45 volte nel 2011 (quando era classificata come IT1603); a partire dalla classificazione della zona come IT1613, il limite è stato superato 49 volte nel 2012, 61 volte nel 2013, 60 volte nel 2014, 56 volte nel 2015 e 41 volte nel 2016.

61. Nonostante una dimensione contenuta del superamento del limite di concentrazione giornaliero di PM¹⁰, certamente favorita dalla vicinanza al mare e dalla possibilità di dispersione delle sostanze inquinanti che le zone costiere comportano, detto limite è stato sempre violato, con la sola eccezione degli anni 2009 e 2010.

g) Regione Sicilia

62. I dati raccolti per la Regione Sicilia indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo) nel tempo in cui la zona era classificata come zona IT19A1, 69 volte nel 2008, poi, in seguito alla classificazione come IT1901, 55 volte nel 2009, 64 volte nel 2010, 69 volte nel 2011 e, partendo dalla classificazione come zona IT1911, 57 volte nel 2012, 64 volte nel 2014 e 44 volte nel 2016.

63. Il livello di superamento del limite giornaliero di concentrazione consentito è stato costante nel tempo, tranne che nel 2013 e nel 2015, superando di oltre 10 volte al giorno quanto consentito dalla direttiva. Una limitata riduzione di tale livello di concentrazione ha cominciato ad avere luogo unicamente a partire dal 2016.

h) Regione Emilia Romagna

64. I dati raccolti per la Regione Emilia Romagna indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nella zona IT0892 (Pianura ovest), prima della classificazione come tale, intervenuta nel 2013, nel 2008, 58 volte (zona IT0800), 86 volte (zona IT0802), 76 volte (zona IT0812), 110 volte (zona IT0822), 47 volte (IT0823), 112 volte (IT0832) e 104 volte (IT0833); nel 2009, 39 volte (zona IT0800), 83 volte (zona IT0802), 37 volte (IT0810), 62 volte (zona IT0812), 52 volte (zona IT0820), 80 volte (zona IT0822), 51 volte (zona IT0823), 48 volte (zona IT0830), 79 volte (zona IT0832) e 56 volte (zona IT0833); nel 2010, 63 volte (zona IT0802), 61 volte (zona IT0812), 53 volte (zona IT0820), 84 volte (zona IT0822), 56 volte (zona IT0823), 43 volte (zona IT0830), 82 volte (zona IT0832) e 75 volte (zona IT0833); nel 2011, 81 volte (zona IT0802), 52 volte (zona IT0810), 93 volte (zona IT0812), 72 volte (zona IT0820), 86 volte (zona IT0822), 47 volte (zona IT0823), 60 volte (zona IT0830), 86 volte (zona IT0832) e 96 volte (zona IT0833); nel 2012, 115 volte (zona IT08102); da quando la zona è stata classificata come IT0892, il limite è stato superato 80 volte nel 2013, 61 volte nel 2014, 67 volte nel 2015 e 49 volte nel 2016.
65. Nella zona IT0893 (Pianura Est), il limite è stato superato, prima della classificazione come tale, nel 2008, 38 volte (zona IT0843), 74 volte (zona IT0852), 45 volte (zona IT0862), 62 volte (zona IT0863), 44 volte (zona IT0872), e 65 volte (zona IT0882); nel 2009, il limite è stato superato 44 volte (zona IT0850), 66 volte (zona IT0852), 37 volte (zona IT0862), 36 volte (IT0863), 37 volte (zona IT0872), e 38 volte (zona IT0882); nel 2010, il limite è stato violato, 43 volte (zona IT0840), 43 volte (zona IT0843), 48 volte (IT0850), 59 volte (zona IT0852), 46 volte (zona IT0862), 54 volte (IT0863), 59 volte (zona IT0870), 45 volte (zona IT0872) e 58 volte (zona IT0882); nel 2011, il limite è stato violato 54 volte (zona IT0840), 44 volte (zona IT0843), 61 volte (zona IT0850), 41 volte (zona IT0851), 72 volte (zona IT0852), 40 volte (zona IT0860), 68 volte (zona IT0862), 74 volte (zona IT0870), 48 volte (zona IT0872), e 72 volte (zona IT0882), nel 2012, il limite è stato superato 89 volte (zona IT08103); a partire dalla classificazione della zona come IT0893, il limite è stato superato 68 volte nel 2013, 52 volte nel 2014, 59 volte nel 2015 e 51 volte nel 2016.

66. In entrambe le zone considerate (pianura ovest e pianura est), il limite giornaliero di concentrazione è stato sempre superato in tutti gli anni senza alcuna eccezione e a partire dal 2008. A parte alcune zone (zona IT0800 per pianura ovest e le zone IT0862, IT0863, IT0872 e IT0882 per pianura est), in cui il limite giornaliero di concentrazione ha superato quanto consentito dalla direttiva solo per un numero limitato di volte e, peraltro, per il solo periodo del 2009, in tutti gli altri casi il limite è stato superato per almeno più di cinque volte rispetto a quanto consentito.

i) Regione Lombardia

67. I dati raccolti per la Regione Lombardia indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nella zona IT0306 (agglomerato di Milano), prima della classificazione della zona come tale, 132 volte nel 2008, 130 volte nel 2009 e 105 volte nel 2010, quando la zona era classificata come IT0301; a partire dalla classificazione come IT0306, 132 volte nel 2011, 111 volte nel 2012, 100 volte nel 2013, 88 volte nel 2014, 102 volte nel 2015 e 73 volte nel 2016.
68. Nella zona IT0307 (agglomerato di Bergamo) prima della classificazione della zona come tale, il limite è stato superato 132 volte nel 2008, 130 volte nel 2009 e 105 volte nel 2010, quando la zona era classificata come IT0301; dopo la nuova classificazione come zona IT0307, il limite è stato superato 99 volte nel 2011, 98 volte nel 2012, 69 volte nel 2013, 56 volte nel 2014, 87 volte nel 2015 e 61 volte nel 2016.
69. Nella zona IT0308 (agglomerato di Brescia) prima della classificazione della zona come tale, il limite è stato superato 132 volte nel 2008, 130 volte nel 2009 e 105 volte nel 2010, quando la zona era classificata come IT0301; dopo la nuova classificazione come zona IT0308, il limite è stato superato 154 volte nel 2011, 115 volte nel 2012, 90 volte nel 2013, 90 volte nel 2014, 111 volte nel 2015 e 82 volte nel 2016.
70. Nella zona IT0309 (pianura ad elevata urbanizzazione A), prima della classificazione della zona come tale, il limite è stato superato 132 volte nel 2008, 130 volte nel 2009 e 105 volte nel 2010, quando la zona era classificata come IT0301 e, per la restante parte, classificata come IT0302, il limite è stato violato 102 volte nel 2008, 115 volte nel 2009 e 96 volte nel 2010; dopo la classificazione come zona IT0309, il limite è stato superato

128 volte nel 2011, 119 volte nel 2012, 93 volte nel 2013, 71 volte nel 2014, 114 volte nel 2015 e 67 volte nel 2016.

71. Nella zona IT0310 (pianura ad elevata urbanizzazione B), il limite è stato superato 133 volte nel 2008, 110 volte nel 2009 e 95 volte nel 2010, quando la zona era classificata come IT0303; dopo la classificazione come zona IT0310, il limite è stato superato, 100 volte nel 2011, 131 volte nel 2012, 104 volte nel 2013, 71 volte nel 2014, 110 volte nel 2015 e 65 volte nel 2016.
72. Nella zona IT0312 (fondovalle D), il limite è stato superato, al tempo in cui la zona era divisa in IT0304 e IT0305, rispettivamente, nel 2008, 47 volte e 107 volte; nel 2009, 84 e 53 volte e nel 2010, 91 volte solo per la prima zona; dopo la classificazione come zona unitaria IT0312, il limite è stato superato ancora 104 volte nel 2011, 87 volte nel 2012, 70 volte nel 2013, 48 volte nel 2014, 73 volte nel 2015 e 55 volte nel 2016.
73. In tutte le zone della Regione Lombardia il limite giornaliero di concentrazione indicato dalla direttiva è stato sempre superato e in tutte quante le zone esaminate, senza eccezione. In particolare, quanto all'agglomerato di Milano, il limite di concentrazione arriva in media al triplo di quanto consentito dalla direttiva, con picchi che arrivano fino a più di quattro volte il valore di detto limite per gli anni 2008, 2009 e 2011. Nelle altre zone, il limite di concentrazione si dimostra come molto elevato e corrispondente in media al doppio di quanto consentito dalla direttiva. Nella zona di Bergamo, inoltre, si registra addirittura una tendenza al rialzo di detto limite.

l) Regione Piemonte

74. I dati raccolti per la Regione Piemonte indicano che il limite di concentrazione di PM¹⁰ dei 50 µg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece superato, nella zona IT0118 (Torino agglomerato) e quando detta zona era divisa in zone IT0101 e IT0103, rispettivamente nel 2008, 124 volte e 124 volte; nel 2009, 131 volte e 123 volte; nel 2010, 118 volte e 102 volte; nel 2011, 87 volte e 134 volte; in seguito, dopo l'unificazione in zona IT0118, detto limite è stato superato 100 volte nel 2012, 115 volte nel 2014, 101 volte 2015 e 75 volte nel 2016.
75. Nella zona IT0119 (Piemonte Pianura) detto limite è stato superato, prima della classificazione della zona come tale, nel 2008, 63 volte (zona IT0104), 56 volte (zona IT0106), 72 volte (zona IT0108), 90 volte (zona IT0110), 96 volte (zona IT0112) e 48

volte (IT0114); nel 2009, 70 volte (zona IT0104), 79 volte (zona IT0106), 80 volte (zona IT0108), 88 volte (zona IT0110), 116 volte (zona IT0112) e 60 volte (IT0114); nel 2010, 49 volte (zona IT0104), 74 volte (zona IT0106), 64 volte (zona IT0108), 97 volte (zona IT0110), 94 volte (zona IT0112) e 49 volte (IT0114); nel 2011, 90 volte (zona IT0104), 84 volte (zona IT0106), 83 volte (zona IT0108), 117 volte (zona IT0110), 125 volte (zona IT0112) e 77 volte (IT0114); nel 2012, 79 volte (zona IT0104), 84 volte (zona IT0106), 90 volte (zona IT0108), 97 volte (zona IT0110), 123 volte (zona IT0112) e 50 volte (IT0114); a partire dalla classificazione della zona come IT0119, il limite è stato superato 92 volte nel 2013, 86 volte nel 2014, 92 volte nel 2015 e 71 volte nel 2016.

76. Nella zona IT0120 (Piemonte Collina) il limite è stato superato, prima della denominazione della zona come tale, nel 2008, 72 volte (zona IT0108), 65 volte (zona IT0109), 48 volte (zona IT0114); nel 2009, 80 volte (zona IT0108), 73 volte (zona IT0109) e 60 volte (zona IT0114); nel 2010, 64 volte (zona IT0108), 41 volte (zona IT0109), 45 volte (zona IT0111) e 49 volte (zona IT0114); nel 2011, 52 volte, 83 volte (zona IT0108), 50 volte (zona IT0109), 56 volte (zona IT0111) e 77 volte (zona IT0114); nel 2012, 90 volte (zona IT0108), 57 volte (zona IT0111) e 50 volte (zona IT0114); dopo la trasformazione in zona IT0120, 61 volte nel 2013, 40 volte nel 2014, 68 volte nel 2015 e 51 volte nel 2016.

77. Nella zona di Piemonte Pianura il limite è stato costantemente superato dal 2008 in poi, attestandosi, nei periodi di superamento più contenuti, in media al doppio di quanto consentito dalla direttiva. Nelle altre zone, il limite risulta sempre superato, in maniera superiore a più del doppio del limite indicato dalla direttiva (zona di Torino agglomerato, tranne che nel 2013) e in misura minore nella restante zona (Piemonte Collina).

B) Superamento dei limiti annuali

78. Secondo l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE, **il limite annuale di PM¹⁰, che non può essere superato, è di 40 µg/m³**. I dati raccolti sulla base dell'art. 27 della direttiva vengono riportati nei punti seguenti, raggruppati per zone geografiche.

79. Gli ultimi dati a disposizione della Commissione sono quelli relativi al 2016. Tuttavia, nonostante il rispetto del limite annuale che sembrerebbe derivare dai dati del 2016, i dati per il 2017, per ora solo provvisori, sembrerebbero confermare che detta violazione è tuttora in corso, per cui i livelli positivi del 2016 non sono comunque un risultato

definitivo. La Commissione si riserva di produrre tali dati per il 2017 non appena verranno convalidati.

a) Regione Veneto

80. Per la Regione Veneto il limite annuale è stato superato nelle zone IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso), nel 2009 (44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2011 (46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e, a seguito della suddivisione di questa zona nelle zone IT0508 e IT0509, nel 2015 (42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nella zona IT0508, 41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nella zona IT0509; cfr. pag. 10 dell'**allegato A.14**).
81. Nella zona IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza) il limite è stato superato nel 2011 (46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2012 (44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e, dopo la modifica della zona in IT0511, nel 2015 (43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
82. Nel 2009 (agglomerato di Venezia-Treviso) il limite è stato superato, così come nel 2011 e nel 2015. Quanto all'agglomerato di Vicenza, dopo il superamento nel 2011 e nel 2012, il superamento del limite ha avuto luogo ancora nel 2015.

b) Regione Lombardia

83. Nella zona IT0306 (agglomerato di Milano) il limite è stato superato, al tempo in cui la zona era classificata come IT0301, nel 2008 (51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2009 (48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2010 (44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e, successivamente alla nuova classificazione, nel 2011 (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2012 (46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2013 (42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2015 (42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
84. Nella zona IT0308 (agglomerato di Brescia), al tempo in cui la zona era classificata come IT0301, nel 2008 (51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2009 (48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2010 (44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e, successivamente alla nuova classificazione, il limite in questione è stato superato nel 2011 (54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2012 (46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2013 (42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2015 (43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
85. Nella zona IT0309 (pianura ad elevata urbanizzazione A) al tempo in cui la zona era suddivisa in IT0301 e IT0302, nel 2008 (rispettivamente, 51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2009 (48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2010 (44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$); successivamente alla nuova classificazione, il limite è stato superato nel 2011 (46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2012 (47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2013 (42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2015 (45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
86. Nella zona IT0310 (pianura B), il limite è stato superato, quando la zona era classificata come IT0303, nel 2008 (52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2009 (45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2010 (41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$);

successivamente, detto limite annuale è stato superato nel 2011 (43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2012 (49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2013 (42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2015 (44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; pag. 11 dell'**allegato A.14**).

87. I dati raccolti confermano che i limiti annuali di concentrazione sono stati superati in maniera sistematica e continuata in tutte le zone esaminate, tranne che per il 2014, anno in cui le abbondanti precipitazioni e le condizioni atmosferiche hanno favorito la dispersione di PM^{10} , e il 2016.

c) Regione Piemonte

88. Nella Regione Piemonte, il limite annuale è stato superato nella zona IT0118 (agglomerato di Torino) prima della classificazione della zona come tale e al tempo della suddivisione nelle zone IT0101 e IT0103, nel 2008 (48 e 53 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2009 (50 e 51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2010 (44 e 43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2011 (44 e 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2012 (50 e 48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$); dopo detta nuova classificazione, il limite annuale è stato ancora superato nel 2015 (43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; pag. 12 dell'**allegato A.14**).
89. Pur registrandosi un tendenziale avvicinamento al limite previsto dalla direttiva, detto limite risulta superato negli anni di riferimento, tranne che per il 2013, il 2014 e il 2016.

d) Regione Lazio

90. Nella Regione Lazio il limite è stato superato nella zona IT1212 (valle del Sacco), al tempo in cui detta zona era suddivisa in IT1202 e IT1203, nel 2008 (52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2009 (51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2010 (46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2011 (55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$); a partire dalla nuova classificazione, il limite è stato superato nel 2012 (49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2013 (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) nel 2014 (46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), nel 2015 (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e nel 2016 (43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
91. In tutti gli anni considerati a partire dal 2008 e senza alcuna eccezione, il limite di concentrazione annuale di PM^{10} risulta essere costantemente violato. La tendenza al ribasso non è in alcun modo significativa, posto che i livelli di concentrazione registrati sono tra di loro molto simili.

C) Conclusioni sulla violazione del combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva

92. Dalle considerazioni che precedono deriva che il limite di concentrazione **giornaliero** di PM^{10} nell'aria è stato superato, in maniera sistematica e continuata, e che tale violazione è tuttora in corso:

- a partire dal 2008 nelle seguenti zone: IT1212 (zona Valle del Sacco); IT1215 (agglomerato di Roma); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento – area Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest); zona IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B); IT0312 (Lombardia, fondovalle D); IT0119 (Piemonte Pianura); zona IT0120 (Piemonte Collina);

- a partire dal 2009 nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso); IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova); IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona); IT0513 e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 - provincia del Veneto);

- nella zona IT0907 (zona di Prato Pistoia) dal 2008 fino al 2013 e, di nuovo, a partire dal 2015; nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) e IT0118 (Torino agglomerato) dal 2008 fino al 2012 e, di nuovo, a partire dal 2014; nelle zone IT1008 (zona della conca ternana) e IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare beneventana), dal 2008 al 2009 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1613 (Puglia – zona industriale), nel 2008 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo), dal 2008 al 2012, nel 2014 e a partire dal 2016.

93. Dalle stesse considerazioni deriva anche che il limite **annuale** di concentrazione di PM¹⁰ nell'aria è stato superato in maniera sistematica e continuata dal 2008 sino ad almeno il 2016 nella zona IT1212 (valle del Sacco).

94. In base ai dati di cui la Commissione attualmente dispone, e che aggiornerà ulteriormente in corso di procedura, la violazione sistematica e continuata del limite annuale di concentrazione risulta dimostrata anche per le seguenti zone:

- nelle zone IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso) nel 2009, nel 2011 e a partire dal 2015;

- nella zona IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), nel 2011, nel 2012 e a partire dal 2015;

- nelle zone IT0306 (agglomerato di Milano), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura B) dal 2008 fino al 2013 e a partire dal 2015;

- nella zona IT0118 (agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012 e a partire dal 2015.

95. Pertanto, rispetto alle zone indicate ai due punti precedenti e negli anni ivi specificati, la Repubblica italiana è venuta meno in maniera sistematica e continuata ai suoi obblighi di non superare il limite giornaliero e il limite annuale di concentrazione di PM¹⁰ nell'aria, sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE; tale inadempimento è tuttora in corso.

3. Secondo motivo: violazione dell'art. 23 della direttiva, da solo, e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, della direttiva 2008/50/CE

Gli obblighi derivanti dall'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE

96. A titolo di premessa, la Commissione rileva che, a fronte della violazione dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ sopra ricordati, la Repubblica italiana era tenuta ad adottare dei piani per la qualità dell'aria. Più precisamente, come ricorda l'art. 23, par. 1, primo comma, della direttiva, ove “*in determinate zone o agglomerati*” detti limiti di concentrazione vengano superati, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria “*per le zone e gli agglomerati in questione*” al fine di ridurre i valori di concentrazione al di sotto di quanto stabilito dalla direttiva.
97. Quanto al contenuto di detti piani, l'art. 23, par. 1, secondo comma, della direttiva, stabilisce, in primo luogo che essi debbono stabilire “*misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile*”, oltre eventualmente a misure più specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione. In secondo luogo, detti piani debbono contenere “*almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto A*”. Ne consegue che, per quanto qui interessa, gli obblighi derivanti da detta disposizione sono principalmente due: l'adozione di misure efficaci per far sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile e la presenza, in detti piani, del contenuto minimo stabilito al punto A dell'allegato XV della direttiva.
98. Al fine di accertare se il disposto dell'art. 23 sia stato violato o non, la Corte ha già ricordato che tale disposizione “*istituisce un nesso diretto*” tra, da un lato, “*il*

superamento dei valori limite applicabili” secondo la direttiva alle concentrazioni di PM¹⁰ e, dall’altro, *“la predisposizione di siffatti piani”*¹⁵.

99. Pertanto, come ugualmente stabilito dalla Corte, l’avvenuto superamento dei limiti di concentrazione indicati nella direttiva fa sì che, a decorrere dall’11 giugno 2010, lo Stato membro interessato sia tenuto ad adottare e ad attuare *“senza indugio”, “misure appropriate, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1”* della direttiva¹⁶.

100. Tuttavia, la Corte ha anche stabilito che il fatto che uno Stato membro superi i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM¹⁰ nell’aria ambiente *“non è sufficiente, di per sé, per ritenere che detto Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva”*, e ciò in quanto gli Stati membri dispongono di un determinato *“margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare”*. Detto margine serve a trovare un *“equilibrio”* tra l’obiettivo della riduzione del rischio d’inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco¹⁷.

101. È quindi necessario procedere ad una valutazione *“caso per caso”* dei piani adottati dallo Stato membro interessato per valutarne la conformità all’art. 23 della direttiva. Nell’ambito di detta valutazione, la Corte non ha mancato di sottolineare che,

*“se è pur vero che gli Stati membri dispongono di un determinato margine di valutazione per la determinazione delle misure da adottare, è pur vero che questi ultimi devono, comunque, garantire che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile (sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 57)”*¹⁸.

102. Orbene, al fine di valutare se le misure adottate siano tali da garantire che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile, la Commissione ritiene che dalle recenti pronunce della Corte sul punto e dalle conclusioni dell’Avvocato generale Kokott nella causa C-488/15 si possano dedurre alcune utili indicazioni.

103. In primo luogo, è stato ricordato come il superamento sistematico e continuato dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ dimostri *“di per sé, senza che sia necessario esaminare in modo dettagliato il contenuto dei piani predisposti”* dallo Stato membro interessato, che, nel caso di specie, esso *“non ha attuato misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ sia «il più breve*

¹⁵ Sentenza Commissione / Polonia, C-336/16, cit., punto 76.

¹⁶ Sentenza Commissione / Bulgaria, C-488/15, cit., punto 114.

¹⁷ Sentenza Commissione / Polonia, C-336/16, cit., punti 93-95.

¹⁸ Sentenza Commissione / Bulgaria, C-488/15, cit., punto 109 (sottolineatura aggiunta).

possibile», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50”¹⁹. In tal senso, infatti, il superamento per molto tempo dei limiti di concentrazione previsti dalla direttiva costituisce “un importante indizio” che lo Stato membro ha violato l’art. 23, par. 1, della direttiva²⁰.

104. È stato anche sottolineato che *“quanto più a lungo durano i superamenti, tanto più essi indicano quanto fossero efficaci – ovvero inefficaci – le misure già adottate per il miglioramento della qualità dell’aria”*, e ciò in quanto l’obbligo di adottare i piani incombe nei confronti degli Stati membri dall’11 giugno 2010²¹, mentre è a partire dal 1° gennaio 2008 che, nel caso di specie²², rileva la violazione dei limiti di concentrazione di PM¹⁰.

105. In secondo luogo, ove la scadenza dei termini previsti nelle misure adottate per porre fine ai superamenti dei limiti di concentrazione sia particolarmente lontana nel tempo, e a meno che tale lungo termine sia giustificato da circostanze eccezionali, tale circostanza conferma che le misure oggetto dei piani non sono appropriate ai sensi dell’art. 23, par. 1, della direttiva, nel senso che non garantiscono che il periodo di superamento dei valori limite sia *“il più breve possibile”* ai sensi di tale disposizione²³.

106. In terzo luogo, la Commissione considera che una tendenza all’aumento o all’assenza di variazioni sostanziali dei limiti di concentrazione, che siano già al di là di quanto consentito dalla direttiva, è un ulteriore elemento che indica come le misure adottate non siano appropriate nel senso ricordato al punto precedente.

107. In quarto luogo, l’ampiezza con la quale i limiti di concentrazione vengono superati e la durata con cui questo superamento rimane nel tempo sono indici ulteriori dell’assenza di ambizione dei piani, le cui misure non riescono a porre fine con efficacia ad un superamento particolarmente significativo dei limiti di concentrazione indicati nella direttiva. A tale riguardo, l’ampiezza e la durata del superamento dei limiti di

¹⁹ *Ibidem*, punto 117.

²⁰ Conclusioni dell’Avvocato generale Kokott, *Commissione / Bulgaria*, causa C-488/15, EU:C:2016:862, punto 102.

²¹ Sentenza *Commissione / Bulgaria*, C-488/15, cit., punto 114.

²² Ossia dopo la sentenza della Corte nella causa *Commissione / Italia*, C-68/11

²³ Sentenza *Commissione / Polonia*, C-336/16, cit., punti 99 – 102.

concentrazione costituiscono “*un importante indizio*” che lo Stato membro ha violato l’art. 23, par. 1, della direttiva²⁴.

108. In quinto luogo, in merito al contenuto dei piani, essi debbono anzitutto rispettare il punto A dell’allegato XV della direttiva, che riveste un’importanza fondamentale per accertare la violazione dell’art. 23 della direttiva; nelle parole dell’Avvocato generale Kokott, le indicazioni che devono apparire in detti piani

*“rivestono un’importanza centrale, in quanto solo esse consentono di chiarire se detti piani per la qualità dell’aria garantiscano effettivamente che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile. Sulla base di tali informazioni si può verificare se lo Stato membro abbia individuato tutti i provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria e quali abbia selezionato. Nel contempo, si può in tal modo valutare in qual misura e in quale periodo la qualità dell’aria sia migliorata. In ultima analisi ne consegue la possibilità di stabilire se e per quanto tempo possano essere rispettati i valori limite in conformità a tali piani”*²⁵.

109. Conseguentemente, l’assenza nei piani degli elementi di cui al punto A dell’allegato XV determina l’esistenza in questi ultimi di “*carenze strutturali*” e dunque ne conferma la contrarietà all’art. 23 della direttiva²⁶.

110. In sesto luogo, affinché i piani siano efficaci e conformi all’esigenza di garantire che il periodo di superamento dei valori limite sia “*il più breve possibile*” ai sensi dell’art. 23 della direttiva, essi debbono prendere in considerazione l’intera gamma di possibili misure, “*come ad esempio standard qualitativi più rigorosi per i combustibili solidi usati per il riscaldamento domestico ovvero limitazioni del traffico stradale*”²⁷. Gli Stati membri debbono quindi adottare tutte le misure in grado di poter far fronte al superamento dei limiti di concentrazione in maniera efficace e tempestiva.

111. In settimo ed ultimo luogo, la Commissione considera che il carattere appropriato di una misura ai sensi dell’art. 23 della direttiva si deve valutare anche in funzione della natura dei provvedimenti in essa previsti. In tal senso, sono inappropriate delle misure che non abbiano efficacia giuridicamente vincolante o che non abbiano un adeguato finanziamento.

²⁴ Conclusioni dell’Avvocato generale Kokott, *Commissione / Bulgaria*, causa C-488/15, EU:C:2016:862, punto 102.

²⁵ *Ibidem*, punto 113.

²⁶ *Ibidem*, punto 110.

²⁷ *Ibidem*, punto 109.

112. Alla luce di tali criteri, la Commissione dimostrerà come i singoli piani adottati dalle Regioni interessate sono in contrasto o con l'art. 23 da solo o con il combinato disposto di questa disposizione e della parte A dell'allegato XV della direttiva 2008/50/CE.

a) Regione Veneto - zone: IT0508 e IT0509 (agglomerato Venezia-Treviso), IT0510 (agglomerato di Padova), IT0511 (agglomerato di Vicenza), IT0512 (agglomerato di Verona), IT0513 e IT0514 (zona A1: provincia del Veneto)

113. La Commissione ha valutato il piano regionale per la qualità dell'aria della Regione Veneto (**Allegato A.15**), adottato nel 2006 e ulteriormente modificato nel 2016 (deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016), e considera, anzitutto, che tale piano non soddisfa le condizioni minime indicate nella sezione A dell'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, ed in particolare i paragrafi 5 e 6 che impongono di esaminare le fonti di inquinamento come premessa indispensabile per poter adottare misure efficaci a contrastarlo. Come rilevabile dalle tabelle alle pagine 93 e 94 dell'**Allegato A.15**, il piano che formalmente si presenta come un "aggiornamento" di quello del 2006 è in realtà basato sull'inventario delle emissioni realizzato nel 2007/2008, che non ha più alcun rapporto con la realtà in una Regione caratterizzata da alti indici di sviluppo economico, consumo di suolo e aumento del traffico su gomma²⁸.

114. In conseguenza anche del mancato aggiornamento dei dati sulle fonti di inquinamento, le misure previste dal piano del 2016 sono del tutto inadeguate. Nel già citato inventario regionale 2007/2008, il 47% delle emissioni di PM¹⁰ viene attribuito alla combustione non industriale (**Allegato A.15**, pag. 95) - di cui la quasi totalità imputabile al riscaldamento domestico (*ibidem*, pagg. 98 e 252) - e il 26% al trasporto su strada (*ibidem*, pagg. 95 e 96), che è nel frattempo aumentato. Alle emissioni industriali (produzione di energia compresa) viene complessivamente attribuito soltanto il restante 11%, a quelle dell'agricoltura il residuo 6% di dette emissioni (*ibidem*, pag. 98). In entrambi i casi il dato risale a un inventario di dieci anni fa.

115. In ogni caso, anche a considerare i dati indicati dalla Regione Veneto come attuali, *quod non*, la Commissione rileva anzitutto che, secondo tale Piano, l'80% delle emissioni da trasporto su strada sono attribuite ai mezzi alimentati a gasolio (**Allegato A.15**, pag. 98). Pertanto, l'idea di regolamentare efficacemente l'uso dei veicoli non è stata in alcun

²⁸ A titolo di esempio si vedano i dati dell'Osservatorio Trasporti Infrastrutture e Logistica del Nord Est, a cura dell'UNIONCAMERE Veneto: <https://trail.unioncamereveneto.it/> cliccando sulle tendine "scenario attuale" e "scenario tendenziale".

modo realizzata, nella misura in cui, rispetto ai veicoli più inquinanti, le riduzioni previste dalle norme Euro 5 ed Euro 6 – non considerate nel piano - avrebbero permesso di ottenere una maggiore riduzione delle emissioni di PM¹⁰²⁹. Si aggiunga che, anche nella sua recente versione modificata, il piano non prevede misure ben più elementari come il lavaggio delle strade, che invece portano ad una sostanziale riduzione di concentrazione di PM¹⁰ nell'aria.

116. In secondo luogo, in merito alle emissioni di PM¹⁰ derivanti dal riscaldamento domestico, è evidente come le misure previste siano manifestamente inadeguate, trattandosi di misure senza efficacia giuridicamente vincolante, come gli incentivi alla rottamazione volontaria delle stufe tradizionali o alla manutenzione periodica (**Allegato A.15**, pag. 24).

117. L'inefficacia di tali misure è dimostrata dal fatto che, ininterrottamente dal 2008, in tutte le zone esaminate della Regione Veneto, senza alcuna eccezione, sono state registrate concentrazioni di PM¹⁰ al di là dei limiti giornalieri consentiti e, in ben due zone (agglomerato di Vicenza e di Venezia-Treviso) sono stati superati anche i limiti annuali.

118. Si aggiunga ancora che, come indicato nella risposta delle Autorità italiane al parere motivato del 29 giugno 2017 (**Allegato A.10**, pag. 5 del documento) il rispetto dei limiti giornalieri viene “*stimato al 2025*”, ossia venti anni dopo l'entrata in vigore di tale limite, come originariamente previsto dalla direttiva 1999/30/CE, citata.

119. In tali circostanze, non si può certo considerare che il piano per la qualità dell'aria della Regione Veneto permetta di limitare il superamento dei limiti al “*più breve tempo possibile*”, come invece stabilito all'art. 23 della direttiva 2008/50/CE.

b) Regione Toscana – zone: IT0907 (zona di Prato Pistoia); IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese)

120. La risposta al parere motivato del 29 giugno 2017 (**Allegato A.10**) si limitava a indicare che la Regione aveva avviato nel 2016 l'iter di approvazione del piano regionale per la qualità dell'aria, segno che detto piano non era ancora approvato alla data di scadenza del termine indicato nel parere motivato.

²⁹ La norma Euro 6 è in vigore dal primo gennaio 2014 in virtù del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in GUUE 2007 L 171 p. 1.

121. Facendo seguito alla notizia che la Commissione aveva deciso di adire la Corte, e soltanto dopo che tale decisione era stata resa pubblica con comunicato stampa nel maggio 2018³⁰, la Regione Toscana ha infine adottato il nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) con delibera consiliare 72/2018 del 18 luglio 2018 (**Allegato A.16**), con la quale sono state approvate le misure indicate nella proposta di Piano del 2017 (**Allegato A.17**).

122. La Commissione rileva come detta circostanza confermi che, alla data indicata nel parere motivato, ossia il 28 giugno 2017, nessun piano per la qualità dell'aria era stato adottato e ciò nonostante il fatto che, come ricordato ai punti da 49 a 51 del presente ricorso, i limiti di concentrazione dei valori di PM¹⁰ fossero sempre rimasti al di sopra della soglia consentita dalla direttiva, con l'eccezione del 2014 per la zona di Prato Pistoia e del 2013 per la zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese. L'avvenuto superamento di tali limiti di concentrazione avrebbe infatti dovuto portare all'adozione di misure appropriate in un piano di qualità dell'aria “*senza indugio*”³¹, cosa che non è accaduta, in violazione dell'art. 23 della direttiva; ciò è tanto più grave ove si consideri che il Piano per la Regione Toscana è stato adottato solo otto anni dopo la data dell'11 giugno 2010.

123. In merito al contenuto del Piano, anzitutto, se le cause del superamento dei livelli giornalieri di concentrazione di PM¹⁰ vengono individuate nella combustione di biomassa e nel traffico dei veicoli a gasolio (**Allegato A.17**, pag. 22), le misure proposte non sembrano appropriate. In particolare, in merito alla mobilità, per le misure di cui si prevede la realizzazione solo a partire dal 2020, la cui inefficacia deriva anche dal fatto che esse divengono operative a più di dieci anni dalla data in cui dovevano essere adottate, o si tratta di misure che non riguardano le zone in cui sono stati registrati superamenti dei livelli di concentrazione di PM¹⁰, come il completamento del sistema tranviario fiorentino, o si tratta di misure con efficacia limitata, come il divieto di sostare con il motore acceso dinanzi agli edifici scolastici o la previsione di un servizio di autobus (“people mover”), da affiancare al treno nel trasporto tra l'aeroporto e la stazione di Pisa (**Allegato A.17**, pag. 36, primo riquadro, dedicato alla mobilità).

124. Quanto all'aspetto energetico, le misure previste sono o del tutto generiche, come la creazione di un fondo di garanzia per le energie rinnovabili o per gli interventi di

³⁰ comunicato stampa della Commissione del 17 maggio 2018: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_en.htm

³¹ Sentenza *Commissione / Bulgaria*, C-488/15, cit., punto 114.

“efficientamento” energetico, o si risolvono in norme la cui adozione è subordinata ad un ulteriore recepimento da parte dei Comuni interessati, come le prescrizioni di efficienza minima per gli impianti termici a biomassa ad uso civile oppure cominceranno a produrre effetti non prima del 2020 (**Allegato A.17**, pag. 37, ultimo riquadro, dedicato all’energia). Dette misure non sono dunque appropriate ai sensi dell’art. 23, par. 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE.

c) Regione Umbria – zona: IT1008 (della conca ternana)

125. Va anzitutto segnalato come il piano per la qualità dell’aria nella Regione Umbria sia stato adottato solamente più di tre anni dopo la data dell’11 giugno 2010, ossia il 17 dicembre 2013 (**Allegato A.18**). Ciò quindi dimostra come, in tale Regione, il problema dell’eccedenza giornaliera dei limiti di PM¹⁰ verificatosi sin dal 2008 non sia stato affrontato mediante misure adottate “*senza indugio*”, come invece richiesto dalla Corte³². Tale violazione dell’art. 23 è tanto più grave ove si consideri l’entità del superamento dei limiti giornalieri in questione, che è stato di ben 69 volte nel 2011 e 74 volte nel 2012.

126. Quanto al contenuto del piano per la Regione Umbria, le principali cause del superamento dei livelli di concentrazione di PM¹⁰ vengono individuate nella produzione di polveri sottili nel trasporto stradale e nella combustione della legna negli impianti di riscaldamento civile (**Allegato A.18**, pag. 81 e ss.).

127. In merito alle misure previste, viene in primo luogo indicata la realizzazione di piste ciclabili nelle aree pianeggianti e la creazione di centri di ‘bike sharing’ (**Allegato A.18**, pag. 13). Si osserva che dette misure non possono considerarsi appropriate visto che, da un lato, esse riguardano le sole aree pianeggianti e, dall’altro, non affrontano con efficacia il problema del trasporto stradale, soprattutto quanto al servizio di trasporto pubblico. In secondo luogo, si prevede il passaggio da caminetti e stufe tradizionali alimentati a legna a stufe ad alta efficienza (**Allegato A.18**, pag. 84). Tuttavia, detta misura verrà attuata solo ogni cinque anni (*ibidem*) ed è destinata a ridurre di solo il 20% il superamento giornaliero dei livelli di concentrazione di PM¹⁰.

128. L’inefficacia di tali misure è chiaramente confermata dai dati relativi alla concentrazione giornaliera di PM¹⁰ nella zona della conca ternana, dove il limite giornaliero è stato superato 63 volte nel 2013, 57 volte nel 2014, 78 volte nel 2015 e 59 volte nel 2016. La

³² Sentenza *Commissione / Bulgaria*, C-488/15, cit., punto 114.

tendenza al superamento di detti limiti cresce progressivamente dal 2013 al 2015 per rimanere comunque ben al di sopra di quanto consentito dalla direttiva nel 2016.

129. Invero, dinanzi a superamenti dei limiti di concentrazione giornalieri di tale entità, era necessaria l'adozione di misure ben più ambiziose rispetto a quelle appena ricordate, tanto più che, come ammesso nello stesso piano (**Allegato A.18**, pag. 61), i dati sui livelli di concentrazione di PM¹⁰ utilizzati dalle autorità competenti sono stati sottostimati rispetto alla loro concentrazione reale.

d) Regione Lazio – zone: IT1212 (zona Valle del Sacco) e IT1215 (agglomerato di Roma)

130. Nella risposta al parere motivato del 29 giugno 2017 (**Allegato A.10**), le Autorità italiane non hanno risposto alle contestazioni mosse nel parere motivato, limitandosi a rilevare che “*sono allo studio*” per la zona di Roma delle specifiche misure per il settore dei trasporti, senza tuttavia alcuna ulteriore precisazione. Similmente, nel parere motivato si era rilevato che il Piano per il risanamento della qualità dell'aria, adottato nel 2009 (**Allegato A.19**), seguito da norme di attuazione (**Allegato A.20**), non prevedesse misure appropriate per far fronte all'aumento di concentrazione di PM¹⁰, segnatamente a causa dell'aumento dei trasporti. Tale contestazione è rimasta senza risposta. Sul sito ufficiale del Presidente della Regione Lazio appare soltanto la seguente indicazione: “*Sull'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria la Regione Lazio ha, nel corso del 2017, individuato le risorse economiche necessarie e stipulato una convenzione con l'ARPA Lazio finalizzata alla revisione ed aggiornamento del piano regionale*”³³. Se ne desume che le misure necessarie per affrontare le criticità emerse non sono ancora state adottate.

131. Soprattutto, come già indicato al punto 82 del parere motivato, il piano della Regione Lazio non contiene alcuna indicazione adeguata ed affidabile delle cause di concentrazione di PM¹⁰, e ciò in violazione del combinato disposto dell'art. 23 e della parte A, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XV della direttiva. Questo rende del tutto dubbia l'efficacia di misure, come l'ulteriore previsione di controlli per gli impianti di riscaldamento (**Allegato A.20**, artt. 5 e 6) o le limitazioni alla circolazione (**Allegato A.20**, art. 15).

³³ <https://www.nicolazingaretti.it/notizie/qualita-aria/>

132. In ogni caso, la chiara assenza di misure adeguate ed efficaci nel piano della Regione Lazio è dimostrata dall'eccezionale superamento continuato e sistematico dei livelli di concentrazione di PM¹⁰, tale per cui, come sopra ricordato, nel 2015, la zona di Valle del Sacco (IT1212) è risultata la più inquinata d'Italia e nel 2016, ha ulteriormente superato i limiti annuali di concentrazione.

133. Pertanto, per quanto riguarda le zone indicate nella Regione Lazio, non sono state adottate misure concrete per porre fine ai superamenti dei valori giornalieri di PM¹⁰.

e) Regione Campania – zone: IT1501 (zona di risanamento – area Napoli e Caserta) e IT1504 (zona di risanamento – area beneventana, Campania)

134. Il Piano per la qualità dell'aria della Regione Campania approvato nel 2007 (**Allegato A.21**) non individua in maniera sufficientemente chiara le cause del superamento dei limiti giornalieri di concentrazione di PM¹⁰, limitandosi a svolgere delle proiezioni su dati raccolti in un determinato momento storico (**Allegato A.21**, pagg. 159 e 161). Inoltre, tali dati avrebbero dovuto fare l'oggetto di un aggiornamento al fine di poter essere utilizzati, in considerazione del fatto che, come ricordato ai punti 57-59 del presente ricorso, la violazione dei limiti giornalieri è stata registrata a partire dal 2008. Un tale stato di cose non è conforme alle esigenze di cui al combinato disposto dell'art. 23 e del punto A dell'allegato XV della direttiva.

135. Quanto alle misure contenute nel piano (**Allegato A.21**, pagg. 177-181), si tratta di azioni del tutto generiche, di cui non è possibile quantificare l'impatto sulla riduzione di PM¹⁰, stante l'assenza di qualsiasi indicazione sui loro tempi e sulle loro modalità di attuazione, sulla loro efficacia vincolante e sul loro finanziamento. Ciò costituisce un'ulteriore violazione della sezione A (paragrafo 8, lettere b) e c)), dell'allegato XV della direttiva.

136. L'assenza di misure adeguate da parte della Regione Campania è dimostrata dal superamento dei limiti giornalieri di concentrazione nelle zone sopra esaminate. Si ricorderà che il livello giornaliero di concentrazione di PM¹⁰ è stato superato in maniera superiore al doppio rispetto a quanto consentito dalla direttiva, raggiungendo un picco di ben 170 volte nel 2009 per l'area di Napoli e Caserta.

f) Regione Puglia – zone: IT1613 (Puglia – zona industriale)

137. Nonostante che la Commissione nel parere motivato avesse attirato l'attenzione delle Autorità italiane sull'importanza delle emissioni di carattere industriale nel determinare i

livelli di concentrazione giornaliera, le misure contenute nel piano regionale per la qualità dell'aria, risalente al 28 maggio 2008 (**Allegato A.22**), non hanno previsto alcun intervento specifico in questo settore, pur confermando che si tratta di una delle cause principali di emissione di PM¹⁰ in Puglia.

138. Più precisamente, nel piano ci si è limitati a prevedere delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per impianti nuovi o per modifiche di impianti esistenti, nelle quali si fa obbligo di tenere conto di quanto stabilito nel piano (**Allegato A.22**, pag. 156 e riquadro a pag. 157); tuttavia, quanto stabilito nel piano si limita all'obbligo che le autorizzazioni richiedano il rispetto dei “*requisiti di monitoraggio e controllo delle emissioni*”, verosimilmente di PM¹⁰ (**Allegato A.22**, pag. 156, penultimo paragrafo, sottolineatura aggiunta). È evidente che si tratta di una misura del tutto inefficace, posto che essa si limita a imporre delle condizioni per poter accertare la produzione di PM¹⁰, senza prevedere alcuna misura che consenta la riduzione di tale livello di emissioni, già ben noto e manifestamente al di sopra dei limiti consentiti dalla direttiva.

139. Inoltre, nella risposta al parere motivato del 29 giugno 2017 (**Allegato A.10**), si indica che i settori che contribuiscono al superamento dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ sono quelli del riscaldamento civile e della combustione delle biomasse (*ibidem*, pag. 6). Tuttavia, detti settori non hanno fatto oggetto di un qualunque specifico intervento.

140. L'assenza di misure adeguate è confermata dal superamento sistematico e continuato dei limiti di concentrazione giornalieri nella zona esaminata dal 2008 al 2016, e all'eccezione dei soli anni 2009 e 2010, come sopra ricordato. In particolare, il superamento del limite giornaliero di concentrazione è, nel complesso, aumentato, passando dalle 49 volte del 2012 alle 56 volte del 2015, come ricordato ai punti 60 e 61 del presente ricorso.

141. Ciò non fa che confermare il carattere del tutto inadeguato delle misure indicate nel piano in oggetto, il quale, adottato nel 2008, avrebbe dovuto produrre i propri effetti in tale triennio (2012-2015), assicurando che il superamento dei limiti consentiti fosse limitato al “*più breve tempo possibile*”, come richiesto dall'art. 23, par. 1, della direttiva.

g) Regione Sicilia – zone: IT1911 (agglomerato di Palermo)

142. La Commissione rileva che il piano infine adottato dalla Regione Sicilia individua come cause principali del superamento dei limiti giornalieri di concentrazione di PM¹⁰ nel Comune di Palermo sia gli impianti combustibili non industriali e, in essi, la combustione

a legna, sia i trasporti stradali, in particolare quelli con veicoli alimentati a gasolio (**Allegato A.23**, pagg. 19-20).

143. Sul punto, la Commissione rileva, in primo luogo, come l'adozione del piano sia intervenuta unicamente nel 2016, dunque prima della scadenza della data indicata nel parere motivato, ma molto tempo dopo il termine dell'11 giugno 2010, alla cui scadenza i piani per la qualità dell'aria dovevano essere adottati senza indugio, stante l'avvenuto superamento dei limiti di concentrazione giornaliera accertato sin dal 2008.

144. In secondo luogo, in merito al carattere adeguato delle misure, il piano non prevede alcuna azione che abbia un minimo di efficacia, posto che, in merito al trasporto stradale, esso si limita a indicare ulteriori interventi, indicando che “*è necessario porre in essere degli interventi per ridurre il traffico stradale*” e che a tale azione “*dovrà essere certamente associato anche un rinnovo e un potenziamento del trasporto pubblico*” (**Allegato A.23**, pag. 22). Si tratta di indicazioni del tutto generiche che, peraltro, si limitano ad esprimere considerazioni del tutto scontate. Quanto alla combustione non industriale, il piano si limita a indicare che “*sono da studiare*” dei sistemi che consentano la riduzione della legna come combustibile e che riducano le utenze di tale forma di combustione (*ibidem*).

145. L'assenza di una seria considerazione del problema non fa dunque che confermare la palese inadeguatezza delle misure che dovrebbero invece far fronte alla concentrazione di PM¹⁰ contenute nel piano adottato (**Allegato A.23**), la quale è ulteriormente comprovata dal continuo superamento dei limiti giornalieri di concentrazione nella zona sopra ricordata.

h) Emilia-Romagna – zone: IT0892 (Pianura ovest) e IT0893 (Pianura Est)

146. Secondo l'ultimo piano per la Regione Emilia-Romagna, trasmesso dalle Autorità italiane e in vigore dal 2017 ('PAIR 2020'), ed in base anche alle altre misure contenute nelle misure di attuazione del piano (cfr. rispettivamente **Allegati A.24** e **A.25**), la Commissione fa anzitutto valere che, come già indicato nel parere motivato³⁴, in tali piani non si distinguono chiaramente le zone di pianura ovest ed est, e questo è contrario alla parte A, paragrafi 1 e 2 dell'allegato XV della direttiva e all'art. 23 di questa.

³⁴ Al punto 82 del parere motivato (**Allegato A.10**).

147. Quanto alle cause del superamento dei limiti di concentrazione di PM¹⁰, secondo il piano per l'energia, più della metà di queste emissioni sono prodotte dagli impianti di riscaldamento dei settori civili, in particolare in ambito domestico, che insieme ai trasporti causano circa il 93% delle emissioni complessive (**Allegato A.25**, pag. 43).

148. In merito al contenuto delle misure adottate, nel piano energetico regionale si prevede una riduzione della concentrazione di PM¹⁰ per effetto delle misure di attuazione del piano che si concentrano sui trasporti e sul riscaldamento, ma unicamente a partire dal 2020, ossia ben quindici anni dopo l'entrata in vigore dei limiti di concentrazione (**Allegato A.26**, art. 12, par 1, lettera a), ciò che conferma come il piano in questione non sia stato ancora in grado di limitare il superamento del limite di concentrazione al periodo il più breve tempo possibile, come richiesto all'art. 23 della direttiva.

149. I livelli di concentrazione dal 2008 continuano ad essere superiori ai limiti consentiti all'art. 13, nelle due zone oggetto del presente ricorso senza alcuna eccezione. Detta considerazione conferma dunque ulteriormente l'inadeguatezza delle misure contenute nel piano in questione, posto che, come già ricordato, più è necessario del tempo per raggiungere i livelli di concentrazione di PM¹⁰ consentiti dalla direttiva, più è evidente l'inadempimento all'obbligo sia di riportare detti limiti ad un valore consentito dalla direttiva mediante l'adozione dei piani, obbligo consacrato all'art. 23, par. 1, primo comma, della direttiva, sia di ridurre il superamento dei limiti al più breve tempo possibile, ai sensi del secondo comma di detta disposizione.

i) Regione Lombardia – zone IT0306 (agglomerato di Milano), IT0307 (agglomerato di Bergamo), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (pianura ad elevata urbanizzazione A), IT0310 (pianura ad elevata urbanizzazione B) e IT0312 (fondovalle D)

150. Il piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) in vigore alla scadenza fissata dal parere motivato (28 giugno 2017) è quello adottato dalla Regione Lombardia nel 2013 ed in seguito modificato in data posteriore alla scadenza prevista dal parere motivato. Il ritardo nell'aggiornamento del PRIA è stato oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte di organizzazioni non governative, come già era stato nel 2011. In risposta a tali ricorsi, la Regione Lombardia ha avviato l'iter per l'adozione di un nuovo piano che è stato finalmente adottato solo il 2 agosto 2018 (**Allegato A.27**).

151. Dall'esame del testo emerge come i settori su cui la Regione Lombardia ha deciso di intervenire in quanto responsabili della maggior parte dell'inquinamento sono tre: il riscaldamento domestico, il traffico veicolare e le attività agricole e zootecniche (**Allegato A.28**, pagg. 58-59).
152. In merito al trasporto stradale, è stata prevista l'introduzione di zone di traffico a basse emissioni (ZTL o Zone a Traffico Limitato: **Allegato A.28**, pag. 290) dalle quali sono tuttavia esclusi soltanto i veicoli più vetusti, appartenenti alle classi da Euro Zero a Euro 2 (*ibidem*, azione "Tp-1n"), mentre la norma attuale dal 2014 è l'Euro 6 e la norma Euro 5 è in vigore dal lontano 2009. Pertanto, dette misure avrebbero potuto prendere in considerazione una categoria più ampia di veicoli.
153. Quanto al riscaldamento domestico, le misure previste, consistenti nel divieto di utilizzo di determinate caldaie, sono entrate in vigore solo il 1° ottobre 2018 (**Allegato A.28**, pag. 229), ossia dieci anni dopo l'avvenuto superamento dei limiti giornalieri di concentrazione di PM¹⁰ e ben otto anni dopo la data dell'11 giugno 2010.
154. Infine, per quel che riguarda le attività agricole e zootecniche, le misure previste si limitano esclusivamente ad azioni di carattere volontario, come la concessione di incentivi per l'ammodernamento di macchine e attrezzature, con fondi derivanti dal programma UE di sviluppo rurale (**Allegato A.28**, pagg. 199-200).
155. Tutte le misure sopra indicate non produrranno comunque effetto prima del 2025, ossia venti anni dopo la data in cui i divieti di concentrazione in questione entrarono per la prima volta in vigore³⁵, come del resto le Autorità italiane avevano indicato nella risposta al parere motivato del 29 giugno 2017 (**Allegato A.10**), precisando che "*la data plausibile per il rispetto del valore limite giornaliero si attest[a] al 2025*" (pag. 4 del documento).
156. È evidente che ciò non rende il piano contenente dette misure conforme all'esigenza di assicurare che il superamento dei limiti di concentrazione si limiti al "*più breve tempo possibile*", come stabilito all'art. 23 della direttiva.
157. Al contrario, tenuto anche conto della sua posizione geografica, che, priva di sbocchi al mare, rende ancora più difficile lo smaltimento di sostanze inquinanti nell'aria, la

³⁵ Cfr. il punto 30 del presente ricorso.

Regione Lombardia avrebbe dovuto adottare piani ben più ambiziosi e ben prima del 2018, anziché farlo soltanto sotto la pressione congiunta dei ricorsi delle associazioni di cittadini e del parere motivato della Commissione europea.

158. L'inefficacia delle misure previste dal PRIA è del resto dimostrata dalla violazione, sistematica e continuata, dei limiti giornalieri di concentrazione di PM¹⁰ in tutte le zone geografiche esaminate, nonché dall'aumento di detti livelli di concentrazione per la zona di Bergamo³⁶, e addirittura dalla violazione dei limiti annuali di concentrazione in ben quattro di queste zone (Milano, Brescia, pianura A e pianura B).

l) Regione Piemonte – zone: IT0118 (Torino agglomerato), IT0119 (Piemonte Pianura) e IT0120 (Piemonte Collina)

159. Il piano per la qualità dell'aria della Regione Piemonte è stato approvato il 5 giugno 2017 (**Allegato A.29**) e contiene diverse misure (**Allegato A.30**)³⁷. Quanto alle cause del superamento dei livelli di concentrazione di PM¹⁰, esse sono il trasporto veicolare su strada, il trasporto merci e il riscaldamento domestico a legna (**Allegato A.30**, pagg. 46 e 58).

160. Per tutti e tre i settori appena considerati, il piano in questione prevede l'adozione di numerose misure (**Allegato A.30**, pag. 150), tra cui delle misure strutturali come l'estensione della metropolitana, che produrranno effetti senz'altro di ampia portata.

161. Tuttavia, per espressa ammissione della Regione, gli interventi previsti non porteranno ad una riduzione dei livelli di concentrazione di PM¹⁰ prima del 2030 (**Allegato A.30**, pag. 143). Tale scadenza è, in assoluto, la più lunga tra quelle indicate nei piani adottati dalle Regioni italiane in virtù dell'art. 23 della direttiva. Tale termine, di venti anni dopo rispetto alla data dell'11 giugno 2010, dimostra che non sono state nel frattempo adottate delle misure appropriate per assicurare che il superamento dei livelli di concentrazione in questione fosse limitato al più breve tempo possibile³⁸. In considerazione del superamento sistematico e continuato dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ dal 2008 al 2016 in tutte le zone esaminate, salvo che per il 2013 nella zona IT0118 (Torino agglomerato) e, in particolare, del fatto che in Piemonte è stato superato anche il limite di

³⁶ Cfr. *supra* il punto 73 del presente ricorso.

³⁷ La Commissione si limita ad allegare le pagine rilevanti; il piano è comunque disponibile al sito: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano_regionale.htm

³⁸ Cfr. il punto 107 del presente ricorso.

concentrazione annuale (nella zona IT0118), non si può concludere nel senso che le misure adottate dalla Regione Piemonte si siano dimostrate adeguate ed efficaci.

m) Conclusioni

162. La Commissione rileva che l'adozione dei piani sopra ricordati è avvenuta, in primo luogo, in contrasto con l'art. 23 della direttiva 2008/50/CE da solo, posto che l'adozione di detti piani non è stata in grado di garantire né il rispetto dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ né la riduzione del tempo di superamento di detti limiti al periodo "*più breve possibile*", come richiesto all'art. 23, par. 1, secondo comma, di detta direttiva. In secondo luogo, detta adozione è avvenuta in contrasto con il combinato disposto dell'art. 23 e della parte A dell'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, tutte le volte in cui i piani adottati dalle singole Regioni non hanno indicato le informazioni invece richieste da dette norme: si tratta dei piani del Veneto, del Lazio, della Campania, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

V. CONCLUSIONI

Alla luce dei motivi sopra indicati e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, la Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia constatare che,

1) avendo superato in maniera sistematica e continuata i valori di concentrazione di PM¹⁰, superamento che è tuttora in corso,

a. quanto ai limiti giornalieri

- a partire dal 2008 nelle seguenti zone: IT1212 (zona Valle del Sacco); IT1215 (agglomerato di Roma); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento – area Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest); zona IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B); IT0312 (Lombardia, fondovalle D); IT0119 (Piemonte Pianura); zona IT0120 (Piemonte Collina);

- a partire dal 2009 nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso); IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova); IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona); IT0513 e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 - provincia del Veneto);

- nella zona IT0907 (zona di Prato Pistoia) dal 2008 fino al 2013 e, di nuovo, a partire dal 2015; nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) e IT0118 (Torino agglomerato) dal 2008 fino al 2012 e, di nuovo, a partire dal 2014;

nelle zone IT1008 (zona della conca ternana) e IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare beneventana), dal 2008 al 2009 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1613 (Puglia – zona industriale), nel 2008 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo), dal 2008 al 2012, nel 2014 e a partire dal 2016 e

b) quanto ai limiti annuali nelle zone:

IT1212 (valle del Sacco) dal 2008 e senza interruzione sino almeno al 2016; IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso) nel 2009, nel 2011 e a partire dal 2015; IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), nel 2011, nel 2012 e a partire dal 2015; IT0306 (agglomerato di Milano), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura B) dal 2008 fino al 2013 e a partire dal 2015; IT0118 (agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012 e a partire dal 2015,

la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e

- 2) che, non avendo adottato a partire dall'11 giugno 2010 misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM¹⁰ nelle zone indicate al punto 1 delle presenti conclusioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A di tale direttiva e, in particolare, all'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 23, par. 1, della direttiva, di far sì che il periodo di superamento dei valori limite in essa indicati sia il più breve possibile, e che la Corte voglia
- 3) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Giacomo GATTINARA

Kathrin PETERSEN

Agenti della Commissione

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Al ricorso *Commissione / Repubblica italiana*

| N° | Descrizione del documento | Lingua | Pagina (p.) e punto (§) della presente memoria in cui l'allegato è menzionato | Numero delle pagine di ciascun allegato (senza pagina intercalare) | Numero della paginatura continua in cui l'allegato inizia |
|-------|--|--------|---|--|---|
| A. 1 | Pag. 32 della relazione annuale (20147) dell'Agenzia europea dell'ambiente sulla qualità dell'aria | EN | p. 3 § 6 | 1 | 42 |
| A. 2 | Lettera di messa in mora dell'11 luglio 2014, rif. SG(2014)D/9853 | IT | p. 6 § 17 | 30 | 44 |
| A. 3 | Richiesta di proroga per la risposta alla lettera di messa in mora, rif. INF(2014)108877 | IT | p. 6 § 18 | 2 | 75 |
| A. 4 | Risposta della Commissione dell'8 agosto 2014, che proroga il termine per la risposta alla messa in mora al 9 ottobre 2014, rif. Ares(2014)2634029 | IT | p. 6 § 18 | 1 | 78 |
| A. 5 | Risposta alla lettera di messa in mora del 28 ottobre 2014, rif. INF(2014)109280 | IT | p. 6 § 18 | 74 | 80 |
| A. 6 | Lettera di messa in mora complementare del 17 giugno 2016, rif. SG(2016)D/8291 | IT | p. 6 § 19 | 25 | 155 |
| A. 7 | Richiesta di proroga del termine per rispondere alla messa in mora complementare del 7 luglio 2016, rif. INF(2016)112221 | IT | p. 6 § 20 | 2 | 181 |
| A. 8 | Risposta del 18 luglio 2016, che proroga il termine per rispondere alla messa in mora complementare al 17 settembre 2016, rif. Ares(2016)3558879 | IT | p. 6 § 20 | 1 | 184 |
| A. 9 | Risposta alla lettera di messa in mora complementare del 20 settembre 2016, rif. INF(2016)112631 | IT | p. 6 § 20 | 125 | 186 |
| A. 10 | Parere motivato del 28 aprile 2017, rif. SG(2017)D/6393 | IT | p. 6 § 21 | 49 | 312 |
| A. 11 | Risposta al parere motivato del 29 giugno 2017, rif. INF(2017)114371 | IT | p. 7 § 22 | 13 | 362 |
| A. 12 | Integrazione della risposta al parere motivato del 15 settembre 2017, rif. INF(2017)114800 | IT | p. 7 § 22 | 3 | 376 |
| A.13 | Resoconto dell'incontro tra i servizi della Commissione e del Ministero dell'ambiente italiano, svoltosi il 20 dicembre 2017, rif. | EN | p. 7 § 24 | 3 | 380 |

| | | | | | |
|-------------|--|----|---|-----|------|
| | Ares(2017)6249251 | | | | |
| A.14 | Tabella indicativa dei livelli giornalieri ed annuali di concentrazione di PM10 nell'aria, redatta a seguito dei dati comunicati dalle Autorità italiane in virtù dell'art. 27 della direttiva 2008/50/CE, per il periodo dal 2008 al 2016 | EN | p. 10 § 39 p. 10 § 40 p.10 § 41 p. 18 § 80 p. 19 § 86 p. 19 § 88 | 14 | 384 |
| A.15 | Piano per la qualità dell'aria della Regione Veneto, del 19 aprile 2016 | IT | p. 25 § 113 p. 26 § 114 p.26 § 115 p. 26 § 116 | 581 | 399 |
| A.16 | Approvazione del Piano per la qualità dell'aria della Regione Toscana (deliberazione del Consiglio regionale del 18 luglio 2018) | IT | p. 27 § 121 | 3 | 981 |
| A.17 | Piano per la qualità dell'aria della Regione Toscana, nella versione di aprile 2017 | IT | p. 27 § 121 p. 28 § 123 p. 28 § 124 | 63 | 985 |
| A.18 | Piano per la qualità dell'aria della Regione Umbria, approvato il 17 dicembre 2013 | IT | p. 28 § 125 p. 29 § 126 p. 29 § 127 p. 26 § 129 | 111 | 1049 |
| A.19 | Approvazione del Piano per la qualità dell'aria della Regione Lazio del 10 dicembre 2009 | IT | p. 29 § 130 | 2 | 1161 |
| A.20 | Norme di attuazione del piano per la qualità dell'aria della Regione Lazio | IT | p. 30 § 130 p. 30 § 131 | 31 | 1164 |
| A.21 | Piano per la qualità dell'aria della Regione Campania, approvato il 27 giugno 2007 | IT | p. 30 § 134 p. 31 § 135 | 214 | 1196 |
| A.22 | Piano per la qualità dell'aria della Regione Puglia, approvato il 28 maggio 2008 | IT | p. 31 § 137 p. 31 § 138 | 252 | 1411 |
| A.23 | Piano per la qualità dell'aria della Regione Sicilia (agglomerato di Palermo) dell'aprile 2016 | IT | p. 32 § 142 p. 32 § 144 p. 33 § 145 | 25 | 1664 |
| A.24 | Approvazione dell'11 aprile 2017 del Piano aria integrato regionale della Regione Emilia-Romagna | IT | p. 33 § 146 | 10 | 1690 |
| A.25 | Norme di attuazione del Piano aria integrato regionale della Regione Emilia-Romagna | IT | p. 33 § 146 p. 33 § 147 | 20 | 1701 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|--|-----|------|
| A.26 | Piano energetico regionale della Regione Emilia-Romagna, del febbraio 2017 | IT | p. 33 § 148 | 115 | 1722 |
| A.27 | Approvazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) della Regione Lombardia del 2 agosto 2018 | IT | p. 34 § 150 | 13 | 1838 |
| A.28 | Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) della Regione Lombardia del luglio 2018 | IT | p. 34 § 151, p. 34 § 153 p. 34 § 154 | 335 | 1852 |
| A.29 | Approvazione del Piano regionale per la qualità dell'aria della Regione Piemonte, dell'8 giugno 2017 | IT | p. 35 § 159 | 3 | 2188 |
| A.30 | Piano regionale per la qualità dell'aria della Regione Piemonte (pagine 46, 58, 150 e 143) | IT | p. 35 § 160 p. 36 § 161 | 5 | 2192 |